

## CASSAZIONE CIVILE – (il certificato di un medico non afferente al SSN è valido per giustificare l'assenza per malattia)

Nella vicenda di causa, la contestazione disciplinare alla base del licenziamento intimato, riguardava la modalità della certificazione medica inviata dal dipendente per giustificare l'assenza per malattia che, secondo il datore di lavoro, sarebbe stata irrituale in quanto proveniente da un medico non facente parte del Servizio Sanitario Nazionale con conseguente, asserita, irregolarità formale.

La Corte di Cassazione ha affermato che la detta irregolarità non poteva ritenersi sussistente, in quanto la Legge n. 300 del 1970 [cd. Statuto dei Lavoratori], non prescrive che la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore debba essere rilasciata da "un sanitario del servizio sanitario nazionale".

### Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sent. n. 15058 del 26.06.2009

*omissis*

#### Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale - giudice del lavoro di Milano L.F. conveniva in giudizio la s.r.l. X. INDUSTRIA - alle cui dipendenze aveva prestato lavoro quale "dirigente addetto alla produzione esterna (in maglia)" - esponendo di essere stato licenziato in tronco il 28 ottobre 1999 per i seguenti addebiti disciplinari: "1) per aver giustificato l'assenza per assunta malattia dal 18 agosto 1999 al 13 novembre 1999 con certificati rilasciati dal dott. M., medico privato e specialista in psichiatria, non facente parte del Servizio Sanitario Nazionale, secondo le previsioni di cui alla L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 2, così novellato dall'art. 15 di quella n. 155/81, e peraltro con sdoppiamento di medici, certificati e patologie fino al 27 settembre 1999; 2) per essersi rifiutato, a metà giugno 1999, cioè alla vigilia del subito infortunio da incidente stradale, di partecipare alla elaborazione dei prezzi da corrispondere ai laboratori esterni per i capi in maglia delle precollezioni dagli stessi effettuate". Il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del lavoro di condannare la società convenuta al pagamento di "L. 125.045.016 per indennità sostitutiva preavviso (12 mesi), di L. 281.351.286 per indennità supplementare (mesi 22+5), di L. 314.500.000 per danni da demansionamento e biologico, da liquidarsi in via equitativa, di L. 84.380 per ogni giorno di trasferta eseguita, di L. 89.387.618 per differenze retributive, di L. 3.094.056 per integrazione t.f.r. su dette differenze, di L. 9.826.284, sempre a seguito di dette differenze retributive, dell'indennità supplementare minima, di L. 22.109.139 ancora per ricalcolo, sempre a seguito di dette differenze retributive, dell'indennità supplementare massima".

Si costituiva in giudizio la s.r.l. X. INDUSTRIA che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Milano - ammesse ed espletate prove testimoniali e consulenza tecnica e dopo che il ricorrente aveva insistito nell'accoglimento della domanda limitatamente alle "voci" concernenti l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità supplementare e il risarcimento dei danni da demansionamento e biologico -, con sentenza del 4 maggio 2004 - accoglieva parzialmente la domanda nel senso che "condanna(va) X. INDUSTRIA s.r.l. a corrispondere a L.F. la somma di Euro 64.580,36 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e la somma di Euro 102.252,23 a titolo di indennità supplementare oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo nonché la somma equitativamente determinata ad oggi di Euro 4.000,00 per danno biologico temporaneo;

respinge(va) le ulteriori domande" e - a seguito di ricorso in appello del 25 giugno 2004 (r.g. 1041/04) del L. e di ricorso in appello r.g. 943/02 (in quanto successivo a ricorso del 26 luglio 2002 ex art. 433 c.p.c.) della s.r.l. X. INDUSTRIA - la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 novembre 2005, confermava la sentenza impugnata, condannando la società al pagamento di metà delle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza L.F. propone ricorso assistito da due motivi. L'intimata s.r.l. X. INDUSTRIA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale assistito da sei motivi, a cui resiste (a sua volta) L.F. con "controricorso a ricorso incidentale".

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; in particolare, la controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato atto per notar AQUARO da cui risulta che la s.r.l. X. INDUSTRIA è stata incorporata dalla s.p.a. X..

#### Motivi della decisione

1 - Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2/a - Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 1362 c.c. e segg." - rileva che "l'art. 19, comma 14 c.c.n.l. collega la graduabilità dell'indennità supplementare fra il minimo e il massimo, con indubbio riferimento nella fattispecie, stando alla natura degli addebiti e correlativa estrema infondatezza, al massimo". Con il secondo motivo del ricorso principale il ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 2103, 2087, 2043 e 2059 cod. civ., nonché dell'art. 41 Cost. e artt. 112/306 cod. proc. civ." - rileva che "per il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, andavano riconosciuti Euro 20.000,00" e censura la sentenza impugnata in quanto "la Corte di Milano, con motivazione a dir poco apodittica, pretende la sussistenza di rinuncia al pur chiesto danno da demansionamento contestualmente a detto ricorso introduttivo; ciò pur quando la rinuncia ad un capo della domanda non è operante se non è espressa nelle forme di legge e, nelle stesse forme, accettata dall'altra parte, comunque quando sussistano fatti posti in essere dalla parte assolutamente incompatibili con la

volontà di avvalersi di una determinata domanda, situazioni queste del tutto insussistenti nella fattispecie in esame, con tutte le conseguenze giuridiche relative".

2/b - Con il primo motivo del ricorso incidentale la società ricorrente - denunciando "violazione della L. n. 300 del 1970, art. 5 e vizi di motivazione" - rileva, a censura della sentenza impugnata, che i certificati medici sono liberamente apprezzabili dal giudice di merito, anche quando il datore di lavoro non abbia richiesto il controllo previsto dall'art. 5 cit. e, in presenza di c.t.u. che afferma l'insussistenza di inabilità al lavoro, il giudice del merito deve tener conto di tale risultato e comunque motivare ove ritenga di non poter accogliere tale conclusione del c.t.u..

Con il secondo motivo la società ricorrente in via incidentale - denunciando "vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla peculiarità del rapporto di lavoro dirigenziale" - addebita alla Corte territoriale di non avere fornito motivazione nella parte della decisione in cui, con riferimento al decisivo punto della controversia concernente il licenziamento del dirigente L.F., omette di esplicitare quale sia la nozione di "giusta causa" e soprattutto quale la nozione di "giustificatazza" alla quale ha fatto riferimento per dirimere la controversia e nella parte in cui omette di esplicitare la ragione della ritenuta irrilevanza dei comportamenti contestati e delle risultanze istruttorie, complessivamente considerati, al fine di sorreggere il recesso datoriale con riferimento alla specialità e peculiarità del rapporto di lavoro dirigenziale.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale la ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 2119 c.c., nonché vizi di motivazione" - rileva criticamente che "la Corte di appello, non ritenendo sussistente nei comportamenti del L. la giusta causa di licenziamento, non ha fatto la corretta applicazione della nozione di cui all'art. 2119 cod. civ., nè ha dato conto delle ragioni per le quali non avrebbe valutato le risultanze istruttorie riportate, che invece depongono per la sussistenza della giusta causa di licenziamento". Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 1362 c.c. e segg. e art. 1375 cod. civ. con riferimento agli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. dei dirigenti di aziende Industriali, nonché vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello interpretato gli artt. 19 e 22 cit. non secondo il criterio letterale posto dall'art. 1362 c.c. cit. per cui "giustificatazza" nel licenziamento del dirigente è assenza di "arbitrarietà" e di intento "discriminatorio", nonché rispetto dei "principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti".

Con il quinto motivo di ricorso la società ricorrente - denunciando violazione dell'art. 2103 cod. civ., nonché vizi di motivazione - rileva che "la sentenza è apodittica e immotivata nel riconoscimento della dequalificazione professionale e, in presenza del quadro probatorio delineato, finisce per fare falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., che afferma il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto: cosa che nel caso di specie si è puntualmente verificata, sicché la sentenza riconosce dunque una violazione dell'art. 2103 c.c. pure in mancanza di una privazione di mansioni e quindi in assenza dei presupposti di legge per l'applicazione della norma".

Con il sesto motivo del ricorso incidentale la società - denunciando "violazione degli artt. 2087, 2043 e 2059 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché vizi di motivazione" - evidenzia che la sentenza impugnata omette di precisare in base a quali elementi di giudizio abbia superato i dubbi espressi dal c.t.u. e abbia potuto ritenere sussistente un collegamento temporale tra asserita dequalificazione professionale e stato depressivo, soprattutto se si considera che il quadro probatorio non deponeva affatto per la sussistenza dello "stretto collegamento temporale tra dequalificazione e stato depressivo": per cui nella sentenza vi è una totale carenza motivazionale e non è dato ricostruire in base a quale iter logico-giuridico la Corte di appello abbia superato detti dubbi.

3 - Il primo motivo del ricorso "principale" non è meritevole di accoglimento.

Al riguardo le censure che investono l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro attengono - almeno allo stato della normativa applicabile nel presente giudizio - alla specifica indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato: sicché la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità. Pervero, l'interpretazione dei contratti è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione (prima, peraltro, della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento di giudice di merito) non potendo - come è, invece, avvenuto per l'impugnativa proposta nella specie dal ricorrente - le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000).

In particolare, sul punto censurato dal ricorrente, la Corte di appello di Milano ha motivatamente statuito che appare corretto il contenimento al minimo dell'indennità supplementare posto che l'anzianità nella categoria ben rientra tra gli "elementi che caratterizzano il caso", secondo la formula adoperata dall'art. 19, comma 14, c.c.n.l. del settore al fine della graduazione della indennità stessa, per cui la cennata interpretazione della norma collettiva si appalesa incensurabile in sede di legittimità risolvendosi le censure formulate dal ricorrente nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione non suffragata dalla specifica indicazione dei canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale.

4 - Anche il secondo motivo del ricorso "principale" deve essere respinto.

Al riguardo l'interpretazione operata dal giudice di appello in merito al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale e della relativa impugnativa è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tale proposito, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (cfr. Cass. n. 17947/2006). In particolare, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda o di impugnativa, o la pronuncia su domanda e su impugnativa non proposta, dal caso in cui si censuri

l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi necessari ai fini della pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 16596/2005). Più specificatamente, rientra nella nozione di error in procedendo, a fronte del quale la Corte di cassazione ha il potere- dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia, la censura di omesso esame della domanda e di pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, nè la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione; tuttavia, qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (una sorta di error in procedendo indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Corte di cassazione l'esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione (Cass. n. 9471/2004).

Nella specie, non sussiste nella sentenza impugnata il denunciato vizio di errata declaratoria di "rinuncia al pur chiesto danno da demansionamento contestualmente al ricorso introduttivo" in quanto, dalla disamina diretta degli atti processuali consentita nella presente sede di legittimità data la natura delle censure formulate dal ricorrente, resta confermato quanto motivatamente e correttamente statuito dalla Corte di appello di Milano che "il L. non ha inteso far valere in giudizio il risarcimento del danno da dequalificazione professionale".

Non sussistono, pertanto, le asserite violazioni di legge denunciate dal ricorrente che - con riferimento anche alle censure circa la valutazione delle risultanze probatorie inammissibilmente formulate dal ricorrente in sede di legittimità e, comunque, non aventi carattere di rilevanza sul punto decisivo -, confermata la loro infondatezza, non possono che comportare la declaratoria di inammissibilità dal secondo motivo del ricorso "principale".

5 - Passando ora alla valutazione del ricorso "incidentale", - che, preliminarmente, non può essere dichiarato inammissibile sotto il profilo della violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (in quanto mancante della formulazione dei "quesiti di diritto"), come eccepito dal ricorrente principale con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., poiché la cennata "nuova" norma si applica solo ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006 (Cass. n. 13067/2007) e nella specie la sentenza impugnata è stata pubblicata l'8 novembre 2005 - il primo motivo di detto ricorso deve essere respinto. Al riguardo la contestazione disciplinare alla base del licenziamento intimato al L. riguardava la modalità della certificazione medica inviata da esso dipendente per giustificare l'assenza per malattia dal 18 agosto 1999 al 13 novembre 1999 che sarebbe stato irritale perché proveniente dal dott. M. non facente parte del Servizio Sanitario Nazionale e, quindi, concerneva una asserita irregolarità formale della cennata certificazione:

irregolarità che, peraltro, non sussisteva in quanto la L. n. 300 del 1970, art. 5 non prescrive che la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore debba essere rilasciata da "un sanitario del servizio sanitario nazionale" e che, di conseguenza, non poteva essere sanzionata in via disciplinare "non avendo la società - come rilevato nella sentenza impugnata - ritenuto di far sottoporre L. al controllo di cui all'art. 5 cit."

Tanto statuito, vale aggiungere - per completezza di disamina a conferma della decisione di rigetto - che la società ricorrente ha inteso, con il motivo in esame, porre inammissibilmente in discussione non l'aspetto formale, bensì il merito della stessa sussistenza della malattia del L. e ciò in contrasto con l'addebito contestato e, quindi, con il principio di immutabilità della contestazione disciplinare, atteso che non è consentito al datore di lavoro nel giudizio susseguente al licenziamento, addurre - come nella specie - elementi modificativi della condotta posta a base della contestazione o circostanze del tutto autonome, ma soltanto mere circostanze confermatrici od integrative del fatto contestato, applicandosi detto divieto anche alle circostanze ed agli elementi volti ad evidenziare il vincolo teleologico o l'unicità del comportamento incriminato in relazione ad una pluralità di infrazioni singolarmente contestate (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10305/1998 che rileva come tale regola abbia portata generale quale garanzia del diritto di difesa del lavoratore).

6 - Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale - da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi attenendo tali mezzi, tutti in sostanza, a diffuse censure in merito alla nozione e alla sussistenza della "giusta causa" o nella "giustificatezza" del licenziamento intimato dalla società X. al L. al fine della quantificazione della indennità supplementare - non possono essere accolti.

Al riguardo, anche se la nozione di "giusta causa" (o, anche, di "giustificatezza") può farsi rientrare nell'ambito delle "norme elastiche" (e di quelle ad esse connesse, ma con le stesse non confondibili, entro il concetto di "clausola generale", cioè delle norme il cui contenuto, appunto, elastico richiede giudizi di valore in sede applicativa, in quanto la gran parte delle espressioni giuridiche contenute in norme di legge sono dotate di una certa genericità la quale necessita, inevitabilmente, di un'opera di specificazione da parte del giudice che è chiamato a darvi applicazione), purtuttavia siffatto inquadramento non comporta l'accoglimento dei motivi di ricorso in nome atteso che l'applicazione delle disposizioni formulate in virtù dell'utilizzo di concetti giuridici indeterminati non coinvolge un mero processo di identificazione dei caratteri del caso singolo con gli elementi della fattispecie legale astratta e richiede, invece, da parte del giudice l'esercizio di un notevole grado di discrezionalità al fine di individuare nella specifica fattispecie concreta le ragioni che ne consentano la riconduzione alle nozioni usate dalla norma.

Pertanto, nell'ambito di detta valutazione, il giudice, oltre a risolvere la specifica controversia, partecipa in tal modo alla formazione del concetto (e, cioè, alla sua progressiva definizione in relazione al valore semantico del termine), con la precisazione che il significato adottato non può prescindere dalle convenzioni semantiche sussistenti all'interno di una data comunità in una certa epoca storica e, sotto concorrente profilo, dai principi generali (specie di rango costituzionale) propri dell'ordinamento positivo.

In particolare, pure se l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito - il quale, nell'applicare clausole generali come quella della definizione dalla "giusta causa", detta una tipica "norma elastica" - non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, è subito da precisare (onde evitare approssimativi fraintendimenti) che la verifica generale sulla correttezza del profilo

considerato dal giudice del merito siccome applicativo di "norma elastica" resta sempre soggetto ad un controllo di legittimità al pari di (= simile a) ogni altro giudizio riguardante la valutazione di "qualsiasi" norma di legge (non, quindi, ad una aprioristica valutazione di fondatezza della relativa censura sollevata sul punto inteso a far riformare la decisione impugnata), intendendosi così esattamente l'adesione all'orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze di questa Corte nn. 10514/1998, 434/1999, 7838/2005, 8305/2005 e 21313/2005 (in difformità al non condivisibile indirizzo espresso nelle sentenze nn. 26166/1990 e 154/1997), in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una "norma elastica" (che, per la sua stessa struttura, si limita ad indicare un parametro generale), il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica della norma stessa, per cui da concretezza a quella parte mobile ("elastica") della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale, non diversamente da quando un determinato comportamento venga giudicato conforme o meno a una "qualsiasi" (cioè "non elastica") norma di legge.

Ora, nella individuazione della nozione di "giusta causa", occorre riferirsi alla definizione datane da "antica" dottrina - secondo cui "la giusta causa è quell'avvenimento esteriore che influendo sullo svolgimento del rapporto determina la prevalenza dell'interesse di una parte all'estinzione sull'interesse dell'altra alla conservazione del rapporto" - per considerare la precisazione (sicuramente più tecnica) indicata dalla "recente" dottrina a mente della quale "la giusta causa consiste in una situazione sopravvenuta che attiene allo svolgimento del rapporto, impedendone la realizzazione della funzione economico-giuridica e, quindi, alla causa del negozio, fonte del rapporto, nel suo aspetto funzionale".

L'implicazione tratta dalla cennata definizione è che, concretando l'inadempimento una mancanza o un vizio funzionale della causa, il problema del coordinamento fra questa situazione e la "giusta causa", non è suscettibile di una soluzione unitaria, in quanto si deve fare capo per ogni singolo rapporto alla disciplina dettata dalla legge e alle sue esigenze peculiari, per vedere se le norme generali sulla risoluzione del contratto vadano pur sempre applicate ovvero lo strumento più rapido del recesso per giusta causa debba impiegarsi in talune ipotesi di deficienza funzionale della causa. In particolare, per la più specifica attinenza al giudizio in esame, è opportuno riferirsi alle conclusioni tratte in materia secondo le quali: a) la spiccata e specifica importanza sociale e l'estensione stessa del fenomeno del lavoro prestato in posizione subordinata rendono opportuna la trattazione particolare del rilievo dato dall'ordinamento alla giusta causa per l'estinzione di quel rapporto;

b) l'inadempimento deve essere ricompreso nella giusta causa poiché è proprio l'inadempimento a far venire meno, prima di ogni altro fatto, il presupposto fiduciario del rapporto.

Tali precisazioni conclusive provenienti dalla dottrina (specifica in argomento) comportano la conseguenza che il giudizio di fatto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi normativa, si deve (in genere) colorare di più o meno consistenti aspetti valutativi, funzionali alla sua qualificazione in termini legali: valutazioni che spettano al giudice di merito, ma che, ai fini del loro controllo in sede di legittimità, devono essere sorrette da un'adeguata motivazione, così che ne sia desumibile la congruità logica e la correttezza giuridica, sulla base di un accertamento sufficientemente specifico degli elementi strettamente fattuali della fattispecie, e della individuabilità dei criteri di carattere generali ispiratori del giudizio di tipo valutativo.

Nella specie, la Corte di appello di Milano ha motivato il decisum in modo sicuramente corretto, non solo sulla base di un accertamento adeguatamente specifico degli elementi strettamente fattuali, ma - vale evidenziare in relazione al profilo concernente l'interpretazione e l'applicazione della "norma elastica" - con riferimento, appunto, "alla individuabilità dei criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo".

A conferma della congruità logica e della correttezza giuridica della motivazione a sostegno della sentenza impugnata si rimarca che la Corte di appello, nell'ambito della valutazione fattuale delle risultanze probatorie (e come tale incensurabile in sede di legittimità), ha motivatamente statuito in merito alla "correttezza del giudizio del Tribunale circa la mancanza di giusta causa e di giustificatazza del recesso, quest'ultima intesa pure nell'ampia accezione datale dalla giurisprudenza": statuizione questa che, quindi, ha correttamente applicato la normativa sulla "giusta causa" o sulla "giustificatazza" (rifacendosi espressamente e propriamente alla nozione della stessa fornita dalla giurisprudenza: donde l'infondatezza della specifica censura sollevata sul punto con il quarto motivo di ricorso (inammissibile, altresì alla parte delle doglianze sugli asseriti vizi di interpretazione della normativa collettiva e ciò per quanto già dianzi argomentato sub "capo 3" per dichiarare inammissibili le censure, in senso specularmente opposte, di cui al primo motivo del ricorso "principale")) secondo l'appropriato significato semantico-giuridico adottato in relazione ai principi generali dell'ordinamento.

7 - Anche il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.

Infatti, sul punto delle censure concernenti l'asserita errata valutazione delle risultanze probatorie in merito alla dequalificazione professionale del L., si rimarca che la cennata valutazione rientra nell'attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile anch'essa in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati. Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" (la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)) - e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attingono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni

e dei convincimenti del giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Circa poi, la censura concernente l'asserita inattendibilità del testo I. - la cui deposizione sarebbe stata impropriamente utilizzata nella decisione della Corte territoriale a preferenza rispetto a quelle di altri testimoni ( E., G. e GI.)-, questa Corte ha statuito - con la sentenza n. 21412/2006 a cui vale riportarsi integralmente anche per la relativa parte motiva - che "il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata". 8 - E' , da ultimo, da respingere anche il sesto motivo del ricorso incidentale.

Al riguardo - premesso che la consulenza tecnica di ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e che la valutazione del rapporto causale o caucausale tra determinate attività lavorative provate aliunde e una determinata patologia eventualmente accertata dall'ausiliare deve essere compiuta in via esclusiva dal giudice - si rileva che nella specie la Corte di appello ha statuito che "lo stretto collegamento temporale tra dequalificazione e stato depressivo fa ritenere l'incidenza causale della prima sul secondo" e siffatta valutazione - sufficientemente motivata - non può essere sindacata in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 1467/1996).

Con riferimento, infine, alle specifiche censure in merito agli asseriti "vizi di motivazione" denunciati dalla società (con il sesto e, anche, con i precedenti cinque motivi del ricorso incidentale) che inficerebbero la sentenza impugnata, vale rimarcare che -) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla società ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; -) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; -) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che, il giudice indichi - come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Milano - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

9 - A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi del ricorso incidentale vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, più di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiché diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

10 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, entrambi i ricorsi debbono essere respinti.

Ricorrono giusti motivi (= reciproca soccombenza) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2009